



STATUTO

**BRONI-STRADELLA
PUBBLICA S.R.L.**

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: STRADELLA PV VIA NAZIONALE 53

Numero REA: PV - 271987

Codice fiscale: 02419480187

Forma giuridica: SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 03-06-2020 - Statuto completo	2
--	---



NORME SUL FUNZIONAMENTO DELLA SOCIETA'

Articolo 1

Denominazione

1.1 La società è denominata:

"BRONI-STRADELLA PUBBLICA S.R.L."

Articolo 2

2.1 La società ha per oggetto esclusivo, l'assunzione, l'esercizio e la gestione, in via diretta e/o in maniera partecipata con altri Enti Pubblici Locali e con i Gestori d'Ambito, partecipati, secondo il modello in house congiunto e pertanto a favore e per conto degli Enti Pubblici Locali Soci, e delle diverse forme associative tra i medesimi, ivi comprese pertanto quelle relative e provenienti anche da utenze territoriali sulla base del rapporto servizio assegnato dagli stessi, di:

a) servizi di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi, e tra essi, in via esemplificativa:

- attività che concorrono alla gestione del servizio idrico integrato come definito dalla normativa nazionale e regionale di riferimento;
- attività che concorrono alla gestione del servizio di igiene ambientale come definito dalla normativa nazionale e regionale di riferimento, ivi compreso il trasporto merci in conto terzi;
- attività che concorrono alla gestione dei servizi pubblici locali in genere e delle attività connesse, complementari e correlate;
- attività di gestione di strutture residenziali e semiresidenziali, socio sanitarie assistenziali per anziani e disabili e gestione di servizi analoghi domiciliari;
- gestione di attività sportive e ricreative ed in particolare di servizi e impianti natatori.

b) progettazione e realizzazione di opere pubbliche sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;

c) produzione di beni e servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;

d) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016.

2.2 La gestione diretta potrà essere esercitata anche in rapporto di coordinamento e di delegazione in gestioni d'Ambito Unitario e/o in ambiti sovracomunali partecipati, siano essi obbligatori secondo la legge o facoltativi.

2.3 Il conseguimento dell'oggetto sociale e' pertanto garantito anche a mezzo dell'acquisto e amministrazione di partecipazioni e/o compartecipazioni, anche operative, con ed a favore di altre Societa', Consorzi, Enti che erogano servizi secondo il modello in house providing in comprensori territoriali d'ambito unitario a beneficio delle comunita' locali e degli enti giuridici che vi partecipano.

2.4 Le attivita' di amministrazione delle suddette partecipazioni includono l'intervento e il voto nelle riunioni degli organi deliberativi delle societa', dei consorzi e degli Enti partecipati, ed in particolare l'espressione delle direttive e degli indirizzi impartiti dalle comunita' locali di riferimento e dagli Enti Pubblici Locali che partecipano la Societa' rispetto alle decisioni fondamentali delle societa', dei consorzi e degli enti dalla medesima partecipati.

2.5 La societa', informandosi a criteri di efficienza, efficacia ed economicita', gestisce le predette attivita' attraverso risorse umane e materiali proprie e/o mediante appalti e/o affidamenti e convenzioni e/o a mezzo di ogni altra modalita' di rapporto coerentemente alle disposizioni di legge applicabili e comunque in conformita' alla disciplina in materia di societa' pubbliche operanti secondo il modello in house providing congiunto.

2.6 Nello svolgimento della sua attivita' la societa' si impegna a perseguire principi e valori etici e morali, evitando rapporti con operatori ed imprese che in qualche modo siano collegabili con attivita' non moralmente ed eticamente compatibili. essa privilegera' e incentivera' rapporti con operatori che svolgano attivita' aventi ad obiettivo la valorizzazione della natura, dell'ambiente e del territorio, il progresso civile e sociale, tecnologico, scientifico e genericamente la promozione umana.

2.7 La societa', fermi i limiti discendenti dalla disciplina in materia di societa' a totale capitale pubblico operanti secondo il modello in house, nonche' di quelli previsti dal presente statuto, e segnatamente di quanto previsto al successivo articolo 3, potra' inoltre svolgere attivita' connesse e collegate all'oggetto sociale compatibilmente ed in coerenza con la struttura, nonche' risorse materiali ed umane proprie e purche' cio' non pregiudichi in alcun modo il regolare, efficiente ed economico svolgimento delle attivita' indicate in via esemplificativa al precedente comma 2.1, nonche' assumere interessenze e partecipazioni in altre societa' od imprese aventi oggetto analogo, affine o comunque connesso al proprio, compiere ogni operazione di carattere commerciale ed immobiliare e, non nei confronti del pubblico, mobiliare e finanziario.

2.8 Le attivita' indicate al precedente comma potranno, pertanto, essere intraprese previa positiva valutazione della relativa coerenza rispetto al modello in house providing.



Articolo 3

Natura della Società e "controllo analogo"

3.1 La struttura e l'organizzazione societarie sono e saranno necessariamente conformate al modello della società totalmente pubblica operante secondo il modulo c.d. in house providing congiunto come definita nelle direttive comunitarie e dalle norme nazionali.

3.2 E pertanto:

- a. il capitale sociale è totalmente ed esclusivamente pubblico, essendo ammessa la partecipazione, diretta ed indiretta, di Enti Pubblici Locali, nonché di Società a capitale interamente pubblico costituite e preordinate al fine dell'espletamento in modo preminente e prevalente di servizi conformemente al modello in house providing, e con divieto assoluto di apertura dei capitoli a soggetti privati.
- b. la Società esercita e presta la propria attività in maniera preminente e prevalente, realizzando oltre l'ottanta per cento del proprio fatturato, a favore:
 - degli Enti Pubblici Locali Soci e delle collettività di riferimento;
 - dei Gestori d'Ambito e/o aggregazioni sovacomunali partecipati dagli Enti Pubblici Locali Soci, siano essi obbligatori secondo la legge o facoltativi, e comunque nell'interesse dei medesimi.

La produzione ulteriore rispetto al predetto limite è consentita al fine di assicurare economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della Società.

c. la Società è soggetta all'indirizzo e al controllo analogo congiunti degli Enti Pubblici Locali Soci e non può perseguire interessi contrari a quelli di cui sono portatori i medesimi. Le attività di indirizzo, programmazione e controllo congiunto, diretto o indiretto, da parte degli Enti Pubblici Locali soci, sono previste e garantite:

- i) dal presente statuto che, per quanto disposto ai successivi articoli 4 e 6 e 23 e 29, assicura rappresentanza, singola e congiunta, negli organi decisionali della Società a tutti gli Enti Pubblici Locali Soci, consentendo ad essi di esercitare congiuntamente influenza determinate sugli obiettivi strategici o sulle decisioni significative della Società, nonché l'esercizio di esclusivi ed autonomi poteri di indirizzo e di veto da parte del singolo Ente Locale Socio in ordine alle determinazioni attinenti la gestione di servizi da esso affidati, nonché la costruzione e gestione di opere funzionali ai medesimi, sul territorio di riferimento;
- ii) dalle obbligazioni assunte dalla Società nel contratto di servizio predisposto e approvato dall'Ente Pubblico Locale e/o dagli Enti Pubblici Locali Soci e/o anche dai disciplinari regolanti l'apporto sinergico garantito ai Gestori d'Ambito e/o alle aggregazioni sovacomunali partecipati;



iii) dall'obbligo per la Società di assumere come indirizzi essenziali ed integrativi del proprio scopo sociale i contenuti degli atti di cui al precedente allinea;

iv) dall'obbligo per la Società di perseguire gli obiettivi qualitativi e quantitativi fissati dagli Enti Pubblici Locali Soci negli atti di programmazione approvati in sede assembleare;

v) dall'obbligo della Società di operare attenendosi agli indirizzi preventivi, concomitanti e successivi impartiti dal Comitato disciplinato da successivi articoli 4, 5 e 6, istituito al precipuo fine di garantire un controllo analogo congiunto da parte degli Enti Pubblici Locali Soci sulla Società, e pertanto quale Organismo essenziale e funzionale alla conformazione della Società al modello prescelto di società pluripartecipata in house providing;

vi) dall'obbligo, per l'organo amministrativo e di controllo, della trasmissione agli Enti Pubblici Locali Soci dei seguenti atti:

- verbali, o loro estratti, delle riunioni del Consiglio di Amministrazione aventi ad oggetto delibere inerenti il controllo analogo, budget economico-finanziari, reports infrastrutturali nonché, se richiesti, tutti gli atti che si rendano indispensabili per il monitoraggio e la verifica, anche sotto il profilo dell'efficacia, efficienza ed economicità, della gestione sociale, nonché per il controllo dello stato di attuazione degli obiettivi risultanti dagli atti di programmazione approvati dagli Enti Pubblici Locali soci e dalla Società;
- ogni altro atto inerente la gestione purché espressamente richiesto secondo modalità e tempi tali da non ostacolare una gestione efficiente della Società stessa;

vii) dall'obbligo dell'organo amministrativo di predisporre e trasmettere agli Enti Pubblici Locali Soci ed al Presidente del Comitato al Controllo Analogo una relazione semestrale sull'andamento della gestione della Società;

viii) dall'obbligo per la Società di appagare in modo puntuale e tempestivo le richieste di informazioni, chiarimenti e modalità esecutive indicate da parte degli Enti Pubblici Locali soci per i servizi erogati nei territori di riferimento in funzione dell'esercizio del potere di vigilanza ai medesimi espressamente riconosciuto;

3.3 La Società, in ogni caso, adotta le obbligatorie procedure e meccanismi operativi in materia di trasparenza amministrativa, prevenzione della corruzione, prevenzione dei reati di cui la Società stessa potrebbe essere dichiarata responsabile.

3.4 La Società adegua in ogni caso tempestivamente il presente statuto e gli altri atti di regolamentazione assunti al fine di garantire, in ogni tempo, la sussistenza dei requisiti dell'in house providing, ivi compreso il divieto di istituire



organi diversi da quelli funzionali alla conformazione al modello societario prescelto.

Articolo 4

Comitato sul Controllo Analogo

4.1 Al fine di assicurare un controllo analogo congiunto da parte degli Enti Pubblici Locali Soci sulla Società è istituito il Comitato sul Controllo Analogo quale Organismo essenziale e funzionale alla conformazione al modello societario prescelto.

4.2 II Comitato sul Controllo Analogo, salvo quanto previsto dagli articoli successivi, è composto da nove membri nominati dall'assemblea dei Soci, con voto favorevole dalla maggioranza degli Enti Pubblici Locali Soci, tra i rappresentanti legali del medesimo e/o altro amministratore locale delegato, garantendo un'equa rappresentanza delle differenti aree territoriali, nonché delle differenti realtà demografiche dei Enti Pubblici Locali Soci e pertanto secondo i susseguenti principi di rappresentatività:

- tre membri individuati tra i rappresentati degli Enti Pubblici Locali territoriali Soci con popolazione superiore a 5.000 abitanti;
- tre membri individuati tra i rappresentati dei degli Enti Pubblici Locali territoriali Soci con popolazione tra i 1000 e i 5000 abitanti;
- due membri individuati tra i rappresentati dei degli Enti Pubblici Locali territoriali Soci con popolazione inferiore a 1000 abitanti;
- un membro individuato tra i rappresentati delle Unioni di Comuni.

4.3 I componenti del Comitato restano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio del terzo anno di carica, fatta salva l'anticipata decadenza automatica in caso di anteriore scadenza del mandato elettorale del componente nominato in rappresentanza di una delle aree territoriali e demografiche di riferimento.

4.4 Se nel corso del periodo di carica vengono a mancare uno o più componenti, l'Amministratore Unico o il Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società si attiverà per la sostituzione dei membri cessati, in coerenza con le modalità ed i criteri di nomina individuati dal presente Statuto.

4.5 II Comitato è nominato contestualmente alla prima Assemblea utile.

4.6 Alla prima seduta il Comitato nomina un Presidente ed approva, entro novanta giorni, un regolamento di funzionamento informato ai principi e criteri del presente statuto & fermo in ogni caso che il Comitato deve essere convocato dal Presidente nominato:

- almeno due volte l'anno;
- ogni qualvolta lo richieda motivatamente una pluralità di



Enti Pubblici Locali Soci non inferiore a cinque;

- ogni qualvolta debba esprimere pareri preventivi rispetto alle decisioni della Società.

4.7 Trattandosi di attività istituzionale, preordinata alla vigilanza sugli obblighi di legge per le società affidatarie di contratti di servizi in house providing, non sono previsti compensi per lo svolgimento delle funzioni del Comitato sul Controllo Analogico.

Articolo 5

Quorum deliberativi

5.1 Il Comitato si esprime con deliberazioni votate a maggioranza dei componenti.

5.2 Nel caso la decisione del Comitato riguardi interessi territoriali e rapporti di servizio esclusivi di un singolo Ente Pubblico Locale Socio, privi di carattere sovra-comunale, dovrà essere acquisito il voto favorevole del membro del Comitato eletto in rappresentanza dell'Ente Pubblico Locale interessato dalla decisione.

Articolo 6

Competenze del Comitato sul Controllo Analogico

6.1 Il Comitato di Controllo Analogico è preposto a verificare e garantire che la Società operi coerentemente e si conformi ai principi ed ai presupposti del modello in house providing, garantendo controllo congiunto di tipo preventivo, concomitante e successivo sulla Società da parte degli Enti Locali Soci e pertanto che essa operi coerentemente e si conformi agli indirizzi e direttive gestionali impartite, ivi comprese quelle previste negli atti di affidamento e nei contratti di servizio, dagli Enti Locali Soci in attuazione del modulo in house providing.

6.2 Il Comitato sul Controllo Analogico, pertanto:

- a. esprime pareri preventivi sugli obiettivi e sulle decisioni strategiche che gli Organi decisionali della Società sono tenuti a richiedere in forza del presente statuto o su ogni altra decisione sottoposta al suo esame;
- b. verifica il raggiungimento degli obiettivi e dei livelli prestazionali che la Società deve perseguire e alla conseguente verifica;
- c. esprime indicazioni per la gestione nel caso di rilevanti inefficienze e/o scostamenti rispetto agli obiettivi ed indirizzi impartiti;
- d. provvede alla consultazione degli Enti Locali Soci in ordine alla gestione dei servizi erogati dalla Società e in ordine all'andamento generale della medesima Società, con facoltà di audizione, ogni qual volta lo ritiene e comunque almeno una volta l'anno, dei componenti degli Organi sociali;
- e. ha facoltà, in caso di ritenute sussistenti e/o denunciate inefficienze e/o irregolarità gestionali, di richiedere all'Assemblea che vengano disposti adeguate verifiche.

Articolo 7



Sede

7.1. La società ha sede legale di Stradella (PV) all'indirizzo risultante dall'apposita iscrizione seguita presso il registro delle imprese.

7.2. Nelle forme di legge potranno essere istituite sedi secondarie, filiali, succursali e unità locali.

Articolo 8

Durata

8.1. La durata della società è stabilita sino al 31 (trentuno) dicembre 2050 (duemilacinquanta) e può essere prorogata a norma di legge.

8.3. La Società potrà essere sciolta prima della scadenza per le cause e nei modi previsti dal presente statuto e dalla normativa vigente ed applicabile, ivi compresa quella in materia di Società pubbliche in house.

Articolo 9

9.1. Il capitale sociale è di euro 8.112,612,00 (ottomilacentododiciseicentododici/00).

9.2 Il capitale sociale, unitamente alle riserve e agli utili noti distribuiti, costituisce il patrimonio netto della Società.

9.3. Nel caso di aumento del capitale mediante nuovi conferimenti:

a) è ammessa l'offerta di sottoscrizione del nuovo capitale direttamente da parte di Enti Pubblici Locali non soci che optino contestualmente per la gestione di uno o più servizi a mezzo della Società secondo le modalità previste dal precedente articolo 2;

b) qualora uno o più soci non esercitino il diritto di sottoscrizione loro spettante per legge - neanche a seguito del mancato esercizio di tale diritto da parte di altri soci - il capitale non sottoscritto può essere offerto ad Enti Pubblici Locali non soci purché optino contestualmente per la gestione di uno o più servizi a mezzo della Società secondo le modalità previste dal precedente articolo 2.

9.4 Il capitale sociale potrà essere adeguato in conseguenza della necessità di conformare la partecipazione sociale a vincoli normativi imperativi, e nel rispetto della disciplina in materia di società a totale capitale pubblico operanti secondo il modello in house providing congiunto.

9.5. Ove consentito e comunque nel rispetto della normativa, pubblicistica e privatistica, vigente ed applicabile alla Società, la medesima:

- potrà acquisire dai soci versamenti e finanziamenti, a titolo oneroso o gratuito, con o senza obbligo di rimborso;
- potrà inoltre emettere titoli di debito ai sensi dell'articolo 2483 del Codice Civile. La relativa decisione dovrà essere adottata dai soci con le maggioranze previste dalla normativa protempore vigente. La decisione di emissione di titoli di debito dovrà prevedere le condizioni del prestito e

le modalità del rimborso e dovrà essere iscritta a cura dell'organo amministrativo nel Registro delle Imprese: la decisione potrà inoltre prevedere che la società possa modificare, con altra decisione dei soci da assumersi con le medesime maggioranze, le condizioni del prestito, purché vi sia il consenso della maggioranza dei possessori di titoli di debito attinenti al prestito di cui si intendono modificare le condizioni.

Articolo 10

Domiciliazione - Libri Sociali

10.1. Il domicilio dei soci, degli amministratori, dei componenti l'Organo di Controllo e/o del revisore per i loro rapporti con la società, è quello che risulta dai libri sociali.

Oltre ai Libri previsti dalle vigenti disposizioni in materia tributaria, la società istituirà a terra costantemente aggiornati i seguenti libri:

- a) Libro delle Decisioni dei Soci/Verbalì Assemblee;
- b) Libro delle Decisioni degli Amministratori;
- c) Libro delle Decisioni dell'organo di Controllo;
- d) Libro delle Decisioni del Comitato di Controllo Analogo

Articolo 11

Trasferimento delle partecipazioni

11.1 Le partecipazioni sociali non sono trasferibili per atto tra vivi, fatti salvi:

- i trasferimenti connessi e consequenziali ad operazioni societarie inerenti cessioni, trasferimenti di aziende e/o di rami d'azienda, fusioni e scissioni, da parte dei Soci, partecipati e controllati indirettamente da Enti Locali, a favore di questi ultimi ed in connessione con l'affidamento delle attività ricomprese nell'oggetto sociale della Società ed in ogni caso coerentemente a vincoli nonnativi imperativi vigenti;
- i trasferimenti a favore degli Enti Pubblici Locali già Soci proporzionalmente alla partecipazione detenuta, salvo il caso di rinuncia, ed in ogni caso coerentemente a vincoli normativi imperativi vigenti.
- i trasferimenti a favore degli Enti Pubblici Locali o di società a capitale interamente pubblico costituite e preordinate al fine dell'espletamento in modo preminente e prevalente di servizi conformemente al modello in house providing.

11.2 Resta fermo il divieto di trasferimento delle quote a soggetti o enti il cui ingresso nella compagine sociale, per la natura e le caratteristiche degli stessi, pregiudichi o possa pregiudicare in qualsiasi modo il conseguimento e/o il mantenimento dell'affidamento dei servizi erogati dalla Società anche in rapporto alla disciplina in materia di società pubbliche in house providing.

Articolo 12



Recesso

12.1. II diritto di recesso spetta in tutti i casi previsti dalla legge e dal presente statuto, ed in particolare ai soci che non hanno consentito:

- a) al cambiamento dell'oggetto sociale;
- b) al cambiamento del tipo di società;
- c) alla fusione o alla scissione della società;
- d) alla revoca dello stato di liquidazione;
- e) al trasferimento della sede sociale all'estero;
- f) alla eliminazione di una o più cause di recesso previste dallo statuto sociale;
- g) al compimento di operazioni che determinano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato nello statuto;
- h) al compimento di operazioni che determinano una rilevante modificazione dei diritti attribuiti ai soci a norma dell'articolo 2468, quarto comma, del Codice Civile.

12.2 Ciascun Socio può comunque recedere dalla Società qualora, in caso di accertato e dimostrato scostamento dagli indirizzi impartiti dall'Assemblea, nonché dalle prescrizioni vincolanti di cui al contratto di servizio e di ogni ulteriore pattuizione intervenuta tra i Soci regolante l'organizzazione della Società e il miglior perseguimento dell'oggetto sociale, la Società, su richiesta del Socio, non vi ponga rimedio a mezzo di adeguata, motivata deliberazione dell'Assemblea.

12.3 In caso di recesso dell'Ente Pubblico Locale Socio, l'affidamento del servizio da esso disposto ed il correlato contratto di servizio con la Società si intenderanno automaticamente privi di effetti, salvo l'obbligo per la Società di garantire la continuità del servizio nelle more delle determinazioni in ordine al nuovo affidamento da parte dell'Ente che ha esercitato legittimamente il recesso.

12.4. Il socio che intende recedere dalla società deve darne comunicazione all'organo amministrativo mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento,

12.5. La raccomandata deve essere inviata entro trenta giorni dall'iscrizione nel registro imprese o, se non prevista, dalla trascrizione nel libro delle decisioni dei soci della decisione che lo legittima, con l'indicazione delle generalità del socio recedente e del domicilio per le comunicazioni inerenti al procedimento.

12.6. Se il fatto che legittima il recesso è diverso da una decisione, esso può essere esercitato non oltre trenta giorni dalla sua conoscenza da parte del socio.

12.7. L'organo amministrativo è tenuto a comunicare ai soci i fatti che possono dare luogo all'esercizio del recesso entro trenta giorni dalla data in cui ne è venuto esso stesso a conoscenza.

12.8. Il recesso si intende esercitato il giorno in cui la comunicazione è pervenuta alla sede della società.

12.9. Dell'avvenuto esercizio del diritto di recesso deve

essere fatta annotazione nel libro dei soci,

12.10. Le partecipazioni saranno rimborsate al socio in proporzione al patrimonio sociale comprensivo del capitale sociale, di tutte le riserve e degli utili non distribuiti.

12.11. Il patrimonio della società è determinato dall'organo amministrativo, sentito il parere dei sindaci e del revisore tenendo conto del valore di mercato della partecipazione riferito al momento di efficacia del recesso determinato ai sensi del presente articolo.

12.12. Ai fini della determinazione del valore di mercato occorre aver riguardo alla consistenza patrimoniale della società e alle sue prospettive reddituali.

12.13. Il rimborso delle partecipazioni deve essere eseguito entro sei mesi dall'evento dal quale consegue il recesso.

12.14. Il rimborso può avvenire mediante acquisto da parte degli altri soci proporzionalmente alle loro partecipazioni o da parte di un terzo concordemente individuato dai soci medesimi nel rispetto di quanto previsto dai precedenti articoli 9 e 11 del presente statuto.

12.15. Qualora ciò non avvenga, il rimborso è effettuato utilizzando riserve disponibili o in mancanza riducendo il capitale sociale corrispondentemente. In questo ultimo caso si applica l'articolo 2482 c.c., e qualora sulla base di esso non risulti possibile il rimborso della partecipazione del socio receduto, la società si scioglie ai sensi dell'articolo 2484, comma primo n. 5 c.c.

Articolo 13

Organo di Amministrazione

13.1. La Società è amministrata da un Amministratore Unico ovvero, ove consentito dalla legge, da un Consiglio di Amministrazione composto da un numero di componenti come previsto dalla legge, nominati dall'Assemblea e scelti tra persone dotate di qualificanti requisiti di professionalità, esperienza e onorabilità, e comunque coerentemente e nel rispetto di quanto previsto dalla disciplina normativa applicabile ed in particolare della regolamentazione speciale in materia di società pubbliche operanti secondo il modello in house, ivi compreso quanto prescritto con riguardo alla parità di accesso agli organi di amministrazione.

13.2. L'Amministratore Unico o i componenti dell'Organo Amministrativo possono essere anche non soci.

13.3. L'Organo Amministrativo viene nominato dall'Assemblea a maggioranza del capitale sociale purché rappresentativa anche della maggioranza degli Enti Pubblici Locali Soci.

13.4. Il Comitato di Controllo Analogo, quale organo preposto a controllare che la gestione della Società sia coerente con gli obiettivi e le direttive impartite congiuntamente dagli Enti Pubblici Locali soci in sede assembleare, collabora con l'organo amministrativo esprimendo pareri e indirizzi in ordine alle principali decisioni da assumere, nel rispetto,



comunque, delta competenza gestionale degli amministratori e ferma restando la loro responsabilità.

Articolo 14

Durata della carica, revoca, cessazione

14.1. Gli amministratori restano in carica per tre esercizi, fino alla data di approvazione del bilancio del terzo esercizio, incluso quello in corso al momento della nomina.

14.2 Fermi i limiti discendenti dalla normativa in ogni tempo vigente ed in particolare della disciplina in materia di Società pubbliche in house, nel periodo intercorrente tra la data di decadenza per scaduto triennio e quella per l'accettazione della carica da parte degli amministratori di nuova elezione, l'Organo Amministrativo decaduto continua ad esercitare i poteri previsti dalla legge e dal presente Statuto.

14.3 Gli amministratori sono rieleggibili

14.4 Se per qualsiasi causa viene meno l'Amministratore Unico o la maggioranza dei membri del Consiglio di Amministrazione, l'Organo di Controllo Societario oppure, in caso di Consiglio di Amministrazione, gli altri consiglieri, devono sottoporre alla decisione dei soci la nomina del nuovo organo di amministrazione.

14.5 Fermo quanto previsto ai precedenti commi, se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più componenti del Consiglio di Amministrazione gli altri provvedono a sostituirli nel rispetto delle condizioni di eleggibilità e di nomina, di cui al precedente articolo 13.1. Gli amministratori così nominati restano in carica sino alla prossima assemblea.

Articolo 15

Presidente del Consiglio di Amministrazione

15.1. In caso di nomina del Consiglio di Amministrazione, il Presidente è nominato dall'Assemblea dei Soci contestualmente alla nomina del Consiglio stesso.

15.2 Il Consiglio potrà eleggere un Vicepresidente, che sostituirà il Presidente in caso di assenza o impedimento. Il Vicepresidente opererà esclusivamente quale sostituto del Presidente, senza riconoscimento di compensi aggiuntivi.

Articolo 16

Adunanze del consiglio di amministrazione

16.1. Il consiglio di amministrazione deve deliberare in adunanza collegiale.

16.2. In questo caso il presidente convoca il consiglio di amministrazione, ne fissa l'ordine del giorno, ne coordina i lavori e provvede affinché tutti gli amministratori siano adeguatamente informati sulle materie da trattare.

16.3. La convocazione avviene mediante avviso spedito a tutti gli amministratori, i componenti dell'Organo di Controllo Societario con raccomandata a mani o con avviso di ricevimento, fax o messaggio di posta elettronica, almeno tre giorni prima dell'adunanza e, in caso di urgenza, almeno un giorno



prima. Nell'avviso vengono fissati la data, il luogo e l'ora della riunione, nonché l'ordine del giorno. In caso di convocazione con mezzi diversi dalla lettera raccomandata, il soggetto destinatario dell'avviso deve rispondere con le stesse modalità confermando il ricevimento della convocazione. Tanto l'avviso quanto il messaggio di risposta saranno conservati su base cartacea agli atti sociali.

16.4. Il consiglio si raduna presso la sede sociale o anche altrove, purché in Italia, o nel territorio di un altro stato membro dell'unione Europea.

16.5. Le adunanze del consiglio e le sue deliberazioni sono valide, anche senza convocazione formale, quando intervengono tutti i consiglieri in carica ed i rindaci effettivi.

16.6. Le riunioni del consiglio di amministrazione si possono svolgere anche tramite mezzi di telecomunicazione, alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:

- a. che sia consentita l'individuazione di tutti i partecipanti in ciascun luogo del collegamento;
- b. che si verifichi la presenza nello stesso luogo di chi presiede e del segretario della riunione;
- c. che vi sia la possibilità per ciascuno dei partecipanti alla riunione di intervenire, di colloquiare ed esprimere oralmente il proprio parere, di visionare, di ricevere e trasmettere atti e documenti in genere, assicurando contestualità di esame e di decisione deliberativa.

Nel caso di collegamento secondo le tipologie anzidette, la riunione del consiglio di amministrazione si ritiene tenuta nel luogo in cui si trovano il presidente e il segretario della riunione consiliare.

16.7. Per la validità delle deliberazioni del consiglio di amministrazione si richiede la presenza effettiva della maggioranza dei suoi membri in carica; le deliberazioni sono prese con la maggioranza assoluta dei voti dei presenti.

16.8. Delle deliberazioni della seduta si redigerà un verbale firmato dal presidente e dal segretario, se nominato, che dovrà essere trascritto nel libro delle decisioni degli amministratori.

Articolo 17

Poteri dell'organo amministrativa

17.1 L'organo amministrativo ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, salvo quanto espressamente riservato dalla legge all'Assemblea.

17.2 Dovranno comunque essere autorizzate dai soci le operazioni per le quali sussista un conflitto d'interessi degli amministratori che rappresentano legalmente la società, ai sensi dell'art 2475-ter del codice civile; intendendosi, con ciò, l'operazione specificamente autorizzata, anche per gli effetti degli articoli 1394 e 1395 del codice civile.

17.3 Gli amministratori potranno nominare procuratori per il compimento di determinati atti o categorie di atti.



17.4 L'Organo di Amministrazione può nominare Amministratori Delegati, il Direttore Generale, Direttori di Servizio coerentemente agli indirizzi impartiti dalla Società ai sensi dell'art. 23 del presente statuto e comunque nel rispetto della normativa vigente applicabile ed in particolare della regolamentazione speciale in materia di società pubbliche operanti secondo il modello in house.

17.5. L'Organo di Amministrazione è tenuto a trasmettere ai Soci gli atti di propria competenza elencati nel precedente articolo 3 del presente statuto.

17.6 Ove richiesto dai Soci o dal Comitato di Controllo Analogo, con propria deliberazione, l'Organo di Amministrazione o il suo Presidente riferiscono in merito alla qualità e all'efficienza dei servizi affidati alla Società nonché dell'evoluzione gestionale della gestione, con particolare riferimento al rispetto degli standard qualitativi e gestionali in rapporto ai singoli segmenti gestionali e ai singoli territori serviti

17.7 In ogni caso l'Organo di Amministrazione è obbligato a collaborare, anche tramite la comunicazione dei dati che vengano richiesti, al fine di consentire al singolo Ente Pubblico Locale Socio, il controllo sulla gestione della Società e dei servizi dal medesimo affidati alla medesima.

Articolo 18

Rappresentanza

18.1. All'Amministratore Unico o, in caso di nomina del consiglio di amministrazione, al Presidente del consiglio di amministrazione, spetta la rappresentanza della Società.

18.2. La rappresentanza della società in liquidazione spetta al liquidatore o al presidente del collegio dei liquidatori e agli eventuali altri componenti il collegio di liquidazione con le modalità e i limiti stabiliti in sede di nomina.

Articolo 19

Compensi degli amministratori

19.1 Il diritto e la quantificazione di compensi e/o rimborsi per gli amministratori verranno riconosciuti dall'Assemblea dei Soci coerentemente alla normativa vigente ed applicabile ed in particolare in conformità alla disciplina in materia di società pubbliche operanti secondo il modello in house per l'erogazione di servizi pubblici locali, fendo il divieto di corresponsione di gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività, nonché di trattamenti di fine mandato.

Articolo 20

Organo di Controllo Societario

20.1. L'assemblea nomina un Organo di Controllo Societario.

20.2. La nomina dell'Organo di Controllo è obbligatoria.

20.3. L'Organo di Controllo si compone di tre membri effettivi e di due supplenti. Il presidente dell'Organo di Controllo è nominato dall'Assemblea, in occasione della nomina dello



stesso Organo di Controllo.

20.4. Tutti i componenti dell'Organo di Controllo devono essere revisori contabili, iscritti nel registro istituito presso il Ministero di Giustizia e devono essere scelti tra persone dotate di qualificanti requisiti di professionalità, esperienza e onorabilità, nonché coerentemente e nel rispetto di quanto prevista dalla disciplina normativa applicabile ed in particolare delle regolamentazione speciale in materia di società pubbliche operanti secondo il modello in house, ivi compreso quanto prescritto con riguardo alla parità di accesso agli organi di controllo.

20.5. I componenti dell'Organo di Controllo sono nominati dall'Assemblea con voto unanime, o, in assenza di tale presupposto, a maggioranza del capitale sociale purché rappresentativa anche della maggioranza degli Enti Pubblici Locali Soci.

Essi restano in carica per tre esercizi e scadono alla data della decisione dell'Assemblea di approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.

La cessazione dei componenti dell'Organo di Controllo per scadenza del termine ha effetto nel momento in cui il collegio è stato ricostituito, fermi i limiti discendenti dalla normativa in ogni tempo vigente ed in particolare della disciplina in materia di Società pubbliche in house.

20.6. I componenti dell'Organo di Controllo sono rieleggibili.

20.7. La nomina, la composizione, il funzionamento e la determinazione dei compensi dell'organo di controllo verrà confermata alla normativa vigente e i sopravvenuta, ivi compresa quella di genesi giuspubblicitica disciplinante le società a capitale interamente pubblico operanti secondo il modello in house providing, fermo in ogni caso il divieto di corresponsione di gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività, nonché di trattamenti di fine mandato.

Articolo 21

Competenze e doveri dell'Organo di Controllo

21.1 L'Organo di controllo esercita le funzioni ad esso attribuite dalla legge e dal presente statuto.

21.2 Al fine di agevolare l'attività di controllo da parte dei Soci, l'Organo di Controllo è tenuto in ogni caso a trasmettere agli Enti Pubblici Locali soci e al Presidente del Comitato sul Controllo Analogico gli atti di propria competenza elencati all'articolo 3 del presente statuto.

Art. 22

Controllo Contabile

22.1. Il controllo contabile della Società è esercitato, alternativamente:

- dall'Organo di Controllo Societario, ove consentito e nelle forme di legge;
- da un revisore legale dei conti o da una società di revi-



sione legale iscritti nell'apposito registro.

Articolo 23

Decisioni dell'Assemblea dei soci

23.1. I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge, dal presente statuto, nonché sugli argomenti sottoposti alla loro approvazione:

- dall'organo amministrativo o da uno o più dei suoi componenti;
- da tanti soci che rappresentano almeno un decimo del capitale sociale;
- dal Comitato sul Controllo Analogo, con propria deliberazione.

23.2 In ogni caso sono riservate alla competenza dell'Assemblea:

- a. l'approvazione del bilancio e l'utilizzo degli utili;
 - b. l'individuazione della composizione e la nomina dell'organo amministrativo e l'eventuale nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione;
 - c. l'individuazione della composizione e la nomina dell'Organo di Controllo e l'eventuale nomina del Presidente;
 - d. la determinazione dei compensi degli amministratori, dei componenti dell'Organo di Controllo e dei revisori;
 - e. l'attribuzione di particolari diritti di amministrazione o agli utili, nonché l'individuazione di quote con prestazioni accessorie;
 - f. la decisione di compiere operazioni che comportino una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;
 - g. lo scioglimento della società, la fissazione del numero dei liquidatori, la loro nomina ed i loro poteri;
 - h. l'emissione di titoli di debito;
 - i. l'approvazione della relazione previsionale e programmatica, dei piani operativi e dei programmi di investimento.
 - j. la compravendita e la permuta di beni immobili di valore superiore ad Euro 5.000.000,00 [cinquemilioni];
 - k. le prestazioni di garanzie, fidejussioni e concessioni di prestiti, nonché la concessione di diritti reali di garanzia su beni immobili per importi superiori ad Euro 5.000.000 (cinquemilioni).
 - l. l'assunzione di mutui per importi superiori ad Euro 5.000.000,00 [cinquemilioni];
 - m. l'utilizzo delle riserve e/o il ripiano delle perdite o la riduzione del capitale sociale;
 - n. ogni altro atto riservato ai soci dalla legge o dal presente statuto;
- 23.3. Sulle decisioni di cui al precedente comma lettere a, f, g, i deve essere richiesto prima dell'assemblea, il parere del Comitato sul controllo Analogo.

Articolo 24

Diritto di voto



24. Hanno diritto di voto i soci iscritti nel Libro dei soci.
24.2. In ogni caso il voto compete a ciascun socio in misura proporzionale alla sua partecipazione al capitale sociale, ferme restando le particolari prerogative riconosciute agli Enti Pubblici Locali Soci dal presente statuto ai fini del rispetto della normativa in materia di affidamento di servizi locali secondo il modello dell'in house providing.

Articolo 25

Assemblea

25.1. Le decisioni dei soci devono essere in ogni caso adottate mediante deliberazione assembleare.
25.2. L'assemblea deve essere convocata dall'organo amministrativo anche fuori dalla sede sociale, purché in Italia o nel territorio di un altro stato membro dell'Unione Europea. In caso di impossibilità di tutti gli amministratori o di loro inattività, l'assemblea può essere convocata dai componenti dell'Organo di Controllo Societario o anche da un socio.
25.3. L'assemblea viene convocata con avviso almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza, con lettera raccomandata a mani o con avviso di ricevimento, fax o messaggio di posta elettronica, fatto pervenire agli aventi diritto al domicilio risultante dai libri sociali
25.4. Nell'avviso di convocazione devono essere indicati il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare e deve contenere l'indicazione dei documenti relativi alle materie da trattare e l'indicazione del luogo dove possono essere consultati e può esserne estratta copia.
25.5. La deliberazione dell'assemblea si intende adottata, anche in mancanza di formale convocazione, quando ad essa partecipa l'intero capitale sociale e tutti gli amministratori e i sindaci sono presenti o informati della riunione, e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento.
In questa ipotesi, spetta al Presidente dell'assemblea verificare che gli amministratori e sindaci assenti siano informati della riunione, nelle forme che egli riterrà più opportune.

Articolo 26

Svolgimento dell'assemblea

26.1. L'assemblea è presieduta dall'Amministratore Unico o dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in caso di loca assenza, dalla persona designata dagli intervenuti.
26.2. Spetta al presidente dell'assemblea constatare la regolare costituzione della stessa, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, dirigere e regolare lo svolgimento dell'assemblea ed accertare e proclamare i risultati delle votazioni.
26.3. I soci che intendono partecipare all'assemblea, sia essa convocata ritualmente o meno, devono intervenire nel luogo in cui l'adunanza è stata stabilita. In tale luogo dovranno anche trovarsi il Presidente dell'assemblea e il soggetto - se



gretario o notaio - incaricato della sua verbalizzazione

I soci, gli amministratori e i sindaci che intendono partecipare all'assemblea dei soci potranno mettersi in collegamento con il luogo in cui si svolge l'adunanza anche da altri luoghi collegati con mezzi di telecomunicazione, e ciò alle seguenti condizioni, delle quali deve essere dato atto nei relativi verbali:

- che il collegamento a distanza sia contemplato come possibile nell'avviso di convocazione o, nel caso di assemblea non preventivamente convocata, sia ammesso dal presidente dell'assemblea;
- che sia consentito al presidente dell'assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

In tutti i luoghi audio e o video collegati in cui si tiene la riunione dovrà essere predisposto il foglio delle presenze.

Articolo 27

Deleghe

27.1. Ogni socio che abbia diritto di intervenire all'assemblea deve essere rappresentato con l'osservanza dei limiti di legge anche a mezzo di delega scritta a soggetto a ciò debitamente autorizzato, che deve essere conservata dalla società. La delega può essere assegnata unicamente ad amministratori o dipendenti degli Enti titolari del diritto. Nella delega deve essere specificato il nome del rappresentante con l'indicazione di eventuali facoltà e limiti di subdelega. Nel caso di assemblea convocata per deliberare un aumento di capitale a titolo oneroso, il soggetto delegato potrà esercitare il diritto di sottoscrizione delle nuove partecipazioni solo ove ciò sia espressamente previsto nel testo della delega. Restano salvi i requisiti di carattere formale eventualmente prescritti per legge in relazione alla natura dei beni conferiti.

Articolo 28

Verbale dell'assemblea

28.1. Le deliberazioni dell'assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario se nominato o dal notaio, se richiesto dalla legge,

28.2 Il verbale deve indicare la data dell'assemblea e, anche in allegato, l'identità dei partecipanti e il capitale rappresentato da ciascuno; deve altresì indicare le modalità e il risultato delle votazioni e deve consentire, anche per al-



legato, l'identificazione dei soci favorevoli, astenuti o dissenzienti.

Il verbale deve riportare gli esiti degli accertamenti fatti dal presidente a norma del precedente articolo 26. Nel verbale devono essere riassunte, su richiesta dei soci, le loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno.

28.3. Il verbale dell'assemblea, anche se redatto per atto pubblico, deve essere trascritto nel libro delle decisioni dei soci.

Articolo 29

Quorum costitutivi e deliberativi

29.1 Al fine di garantire i presupposti dell'in house providing congiunto e pertanto che gli Enti Pubblici Locali Soci esercitino un controllo congiunto sulle decisioni strategiche della Società ed ogni singolo Ente Pubblico Locale aderente alla Società, anche di modeste dimensioni, ovvero titolare di modesta quota di partecipazione, eserciti sulla stessa Società un controllo effettivo quale quello che esso esercita sui servizi direttamente gestiti:

a. dovranno essere approvate, in prima convocazione, con il voto favorevole di due terzi del capitale sociale, purché rappresentativo anche dei due terzi degli Enti Pubblici Locali soci; o in seconda convocazione, a maggioranza del capitale semplice purché rappresentativa anche della maggioranza degli Enti Pubblici Locali soci, le decisioni di cui al precedente comma 2 dell'articolo 23:

- lettere a, ovvero sia l'approvazione del bilancio e l'utilizzo degli utili;
- lettera f), ovvero sia la modifica dello statuto sociale, il compimento di operazioni che comportino una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato nello statuto, o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;
- lettera g), ovvero sia lo scioglimento della Società;
- lettera i) l'approvazione della relazione previsionale e programmatica, dei piani operativi e dei programmi di investimento.

b. dovranno essere approvate con il consenso di tutti i soci le decisioni che introducono, modificano o sopprimono i diritti attribuiti dallo statuto ai singoli soci ai sensi del terzo comma dell'articolo 2468 c.c., anche ai fini di garantire l'assetto organizzativo in house della Società.

c. dovranno essere assunta, sia in prima, sia in seconda convocazione, salvo previsioni di legge inderogabili, con il consenso esplicito e vincolante del Ente Pubblico Locale interessato, le deliberazioni attinenti la gestione di servizi da esso direttamente affidati dalla Società, ferma comunque la regolamentazione del rapporto di servizio a mezzo di apposito contratto e/o convenzione che assicuri il controllo più sopra precisato.

d. sono assunte con la presenza ed il voto favorevole di tanti



soci che rappresentino la maggioranza del capitale sociale purché rappresentativo della maggioranza degli Enti Pubblici Locali Soci tutte le restanti decisioni dei soci.

29.4. Restano comunque salve le altre disposizioni di legge o del presente statuto che, per particolari decisioni, richiedono diverse specifiche maggioranze, ed in particolare quelle previste ai precedenti articoli 13 e 20 per la nomina dell'Organo Amministrativo e dell'Organo di Controllo.

Articolo 30

Bilancio e utili

30.1 Gli esercizi sociali si chiudono il trentuno dicembre di ogni anno.

30.2. Il bilancio dovrà essere predisposto nell'osservanza delle previsioni normative vigenti ed applicabili, ivi comprese quelle in materia di società pubbliche in house providing eroganti servizi pubblici locali, e presentato ai soci entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, salva la possibilità di un maggior termine, nei limiti ed alle condizioni previste dal secondo comma dell'articolo 2364 c.c..

30.3 Gli utili netti, dedotta la Riserva legale, saranno prioritariamente destinati alla costituzione e/o incremento di riserva statutaria finalizzata all'autofinanziamento degli investimenti, salvo diversa delibera dell'assemblea dei soci.

Articolo 31

Scioglimento e liquidazione

31.1. La società si scioglie per le cause previste dalla legge.

31.2. In tutte le ipotesi di scioglimento, l'organo amministrativo deve effettuare gli adempimenti pubblicitari previsti dalla legge nei termine di 30 giorni dal loro verificarsi.

31.3. L'assemblea, se del caso convocata dall'organo amministrativo, nominerà uno o più liquidatori determinando:

- il numero dei liquidatori;
- in caso di pluralità di liquidatori, le regole di funzionamento del collegio, anche mediante rinvio al funzionamento del consiglio di amministrazione, in quanto compatibile;
- a chi spetta la rappresentanza della società;
- i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione;
- gli eventuali limiti ai poteri dell'organo di liquidazione.

Articolo 32

Disposizioni applicabili

32.1. Per tutto quanto non previsto dal presente statuto si fa riferimento alle norme previste dal codice civile e nelle altre leggi vigenti relative alle società a responsabilità limitata e, qualora nulla le stesse prevedano, a quelle dettate per le società per azioni, nonché, e comunque, alle disposizioni di legge in materia di società a totale capitale pubblico operanti secondo il modello in house providing per l'erogazione di servizi pubblici locali.

Firmato: Siro Lucchini - Marco Boiocchi Notaio (sigillo)



La presente copia su supporto informatico è conforme all'originale del documento su supporto cartaceo ai sensi dell'art. 23 commi 3-4 e 5 del Dlgs 82/2005 con imposta di bollo assolta all'origine mediante registrazione con modello unico informatico ai sensi del decreto 22/02/2007, su ventotto facciate.

Casteggio, 03 giugno 2020

Firmato: Marco Boiocchi Notaio (sigillo)

CAMERA DI COMMERCIO
INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA-PAVIA
REGISTRO IMPRESE

Copia in carta libera per gli usi consentiti
dalla legge composta da n. 22 pag.

Diritti di segreteria € 6,00 #

IL CONSERVATORE
(Dott. Luigi Polarin)
Lodola
LODOLA GABRIELLA

